



Comunicato del 21 marzo 2024

ESTINZIONE DEL REATO: L'IMPUTATO PUÒ PROCEDERE ALLA RIPARAZIONE DEL DANNO ENTRO IL TERMINE MASSIMO DELLA DICHIARAZIONE DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO.

La Corte ([sentenza n. 45](#)) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui stabilisce che, al fine dell'estinzione del reato, le condotte riparatorie debbano essere realizzate «prima dell'udienza di comparizione», anziché «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento».

Il giudice di pace di Forlì, nel sollevare la questione, aveva censurato lo sbarramento temporale che imponeva, prima dell'udienza di comparizione, l'adempimento delle condotte risarcitorie e riparatorie del danno conseguente al reato, da lui commesso, deducendo che il predetto limite temporale fosse in sé irragionevole e tale da determinare una disparità di trattamento rispetto agli imputati dei reati di competenza del Tribunale, per i quali la riparazione integrale del danno è ammessa fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 162-ter cod. pen.).

La Corte ha ritenuto fondata la censura sotto il profilo della dedotta violazione del principio di ragionevolezza, osservando, in particolare, l'incoerenza del termine finale previsto dalla disposizione censurata rispetto al peculiare ruolo di “mediatore” del giudice di pace, il quale giudica reati di ridotta gravità, espressivi di conflitti interpersonali a carattere privato e alla finalità di semplificazione, snellezza e rapidità che connota il procedimento che innanzi a lui si svolge.

È stato sottolineato che, in particolare, la funzione conciliatoria del giudice di pace (sancita come principio generale dall'art. 2 del d. lgs n. 274 del

2000), il cui luogo di fisiologica esplicazione è proprio l'udienza di comparizione, risultava impedita dal termine perentorio che, previsto prima di tale udienza, frustrava la stessa funzione del giudice non consentendogli di avviare l'imputato e la persona offesa ad un accordo sulla entità e sulle modalità degli adempimenti riparatori e risarcitori.

La Corte ha anche evidenziato che la rigida preclusione temporale determinava ricadute negative sul carico giudiziario, riducendo i casi di definizione anticipata del processo attraverso la dichiarazione di estinzione del reato, per l'esito positivo delle condotte riparatorie.

Invece, la fissazione del termine *ad quem* nella dichiarazione di apertura del dibattimento è coerente con la finalità deflattiva del carico giudiziario e, al tempo stesso, consente un evidente risparmio di attività istruttorie e di spese processuali, non dandosi corso - nel caso in cui risulti integrata la fattispecie estintiva del reato conseguente a condotte riparatorie - alla fase dibattimentale.

Roma, 21 marzo 2024